

REQUISITI NORMATIVA PRECEDENTE ALLE INNOVAZIONI INTRODOTTE DAL D.L. 36/2025 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 23 MAGGIO 2025 N. 74

È cittadino italiano per nascita il **figlio/a di padre o madre cittadini**.

È bene tenere presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli nati a partire dal 1° gennaio 1948.

Le condizioni richieste per il riconoscimento sono:

1) dimostrare la **discendenza** da persona con lo status di cittadino (l'**avo emigrato** che deve essere morto dopo il 17 marzo 1861);

2) provare l'**assenza di interruzioni** nella **trasmissione della cittadinanza** (tanto l'avo emigrato quanto i suoi discendenti non devono aver acquisito volontariamente una cittadinanza straniera prima della nascita dei figli che seguono nel periodo precedente al 16 agosto 1992);

3) in relazione al punto precedente, va segnalato che se il genitore si è naturalizzato volontariamente come straniero, anche il **figlio minore bipolide** (cittadino italiano *iure sanguinis* e cittadino straniero *iure soli*) convivente con il genitore **perde la cittadinanza italiana**. Pertanto, se il figlio non ha riacquisito volontariamente la cittadinanza italiana dopo il raggiungimento della maggiore età, la linea di trasmissione deve considerarsi interrotta.

Per la trattazione della domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana di ogni persona maggiorenne deve essere corrisposto il **diritto consolare di Euro 600,00** (da pagare in Pesos cileni al tasso di ragguaglio ufficiale).

I diritti consolari devono essere pagati al momento della presentazione della domanda.

In caso di esito negativo, **il contributo pagato non potrà essere restituito**.

Il giorno dell'appuntamento il richiedente dovrà consegnare tutta la **documentazione in originale, apostillata e tradotta in italiano**. I documenti richiesti non hanno scadenza e non verranno restituiti.

Tale documentazione relativa alle singole generazioni è la seguente:

- **AVO dante causa (primo avo nato in Italia):**
 - **atto di nascita*** (da richiedere al Comune italiano di nascita):
 - recante i nomi dei genitori;
 - in originale, firmato e timbrato dall'Ufficiale di Stato Civile;

*Qualora l'avo dante causa fosse nato prima dell'istituzione dello Stato Civile presso il Comune di nascita, si dovrà presentare il **Certificato di Battesimo**, in originale, firmato e timbrato dall'ufficio parrocchiale e legalizzato dalla Curia Vescovile competente;

- **atti di Stato Civile (atto di matrimonio – nel caso l'avo abbia contratto più di un matrimonio, devono essere presentati tutti, incluse eventuali sentenze di nullità/divorzio o atto di morte del/della coniuge precedente – atto di morte)** ossia “*partidas*” (non certificati), in originale, apostillati e tradotti in lingua italiana (la traduzione dovrà essere effettuata nello Stato dove l'atto è formato e debitamente legalizzata se non effettuata in Cile. Nel caso di documenti emessi da Paesi la cui

lingua ufficiale è lo spagnolo, si segnala che le relative traduzioni possono essere realizzate da un traduttore di riferimento di questa Ambasciata);

- **certificato di “non naturalizzazione”:**

- rilasciato dall’Autorità competente di ciascuno Stato di residenza dell’avo dante causa (per il Cile, l’Autorità competente è il “*Servicio Nacional De Migraciones*” – ex Departamento de Extranjería – del Ministerio del Interior y Seguridad Pública), apostillato e tradotto in italiano;
- se rilasciato in uno Stato diverso dal Cile, dev’essere anch’esso apostillato e tradotto in lingua italiana (la traduzione dovrà essere effettuata nello Stato dove l’atto è formato e debitamente legalizzata. Nel caso di documenti emessi da Paesi la cui lingua ufficiale è lo spagnolo, si segnala che le relative traduzioni possono essere realizzate da un traduttore di riferimento di questa Ambasciata);

- **Ascendenti in linea retta successivi all’Avo italiano:**

- **atti di Stato Civile*** (atto di nascita, atto di matrimonio/unione civile – nel caso uno degli ascendenti abbia contratto più di un matrimonio, devono essere presentati tutti, incluse eventuali sentenze di nullità/divorzio o atto di morte del/della coniuge precedente – atto di morte) ossia “*partidas*” (non certificati), in originale, apostillati e tradotti in lingua italiana (la traduzione dovrà essere effettuata nello Stato dove l’atto è formato e debitamente legalizzata se non effettuata in Cile. Nel caso di documenti emessi da Paesi la cui lingua ufficiale è lo spagnolo, si segnala che le relative traduzioni possono essere realizzate da un traduttore di riferimento di questa Ambasciata).

*Qualora gli ascendenti in linea retta successivi all’avo italiano fossero nati prima dell’istituzione del Registro Civil cileno, si dovrà presentare il **Certificato di Battesimo**, in originale, firmato e timbrato dall’ufficio parrocchiale e legalizzato dalla Curia Vescovile competente (*Arzobispado*);

- **certificato di “non naturalizzazione”:** in caso di emigrazione in Paesi diversi da quello di nascita prima del 16/08/1992, rilasciato dall’Autorità competente di ciascuno Stato di residenza degli ascendenti (esempio: se uno degli ascendenti nasce in Cile ed in seguito emigra negli Stati Uniti, è necessario presentare il certificato di non naturalizzazione statunitense di quell’ascendente, apostillato e tradotto in italiano);

- **Richiedente:**

- **atti di Stato Civile** (atto di nascita, eventuali sentenze di filiazione, adozione, atti notarili o del registro civile riguardanti riconoscimenti – realizzati durante la minore età del richiedente – matrimonio/unione civile – quest’ultima solo se i partner sono dello stesso sesso – nel caso di aver contratto più matrimoni dovranno essere presentati tutti i relativi atti, incluse eventuali sentenze di nullità/divorzio o atto di morte del coniuge precedente, atti di nascita di figli minorenni) ossia “*partidas*” (non certificati), in originale, apostillati e tradotti in italiano (la traduzione dovrà essere effettuata nello Stato dove l’atto è formato e debitamente legalizzata se non effettuata in Cile. Nel caso di documenti emessi da Paesi la cui lingua ufficiale è lo spagnolo, si segnala che le relative traduzioni possono essere realizzate da un traduttore di riferimento di questa Ambasciata).
- **Tutti i tipi di sentenze devono indicare chiaramente che sono “passate in giudicato”.**

- **copia del documento d'identità cileno vigente (RUT);**
- **Certificato di residenza emesso dalla Junta de vecinos emessa non più di sei mesi prima della data dell'appuntamento o bollette di utenze residenziali;**
- **Certificato di viaggi emesso dalla [PDI](#) per l'ultimo anno prima della data dell'appuntamento.**

I documenti stranieri devono essere tradotti direttamente dalla lingua straniera all'italiano, non si accettano traduzioni ponte (per es. inglese-spagnolo-italiano).

Si accettano le traduzioni realizzate dal Ministerio de Relaciones Exteriores cileno, purché munite della relativa apostille e sempre e quando non siano traduzioni “ponte” (v. punto precedente).